

Ufficio D 2 – Disciplina del commercio
Prot. N. 509768
Del 31 luglio 2002

Alle Regioni
Assessorato al Commercio
LORO SEDI

Al Coordinamento interregionale
c/o la Regione Liguria
Via D'Annunzio 113
16121 GENOVA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato al Commercio
SEDE

CIRCOLARE N. 3550/c

Alla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato al Commercio
SEDE

All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, 46
00100 ROMA

Alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura
LORO SEDI

All' Unioncamere
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

Alla Confesercenti
Via Nazionale, 60
00184 ROMA

Alla ANCD
Via Chiana, 38
00198 ROMA

Alla ANCC
Via Panaro, 14
00199 ROMA

Alla FAID-FEDERDISTRIBUZIONE
Corso di Porta Nuova, 3

20121 MILANO

Alla FEDERCOM
Corso Venezia, 39
20121 MILANO

**OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218
“Regolamento recante la disciplina delle vendite sottocosto, a
norma dell’art.15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.114”. Modello di comunicazione .**

Il D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, recante la disciplina delle vendite sottocosto prevede una comunicazione preventiva.

Nello specifico l’art. 1, al comma 4 dispone che la vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio e può essere effettuato solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

Altresì, l’art. 1, al comma 5 dispone che la vendita sottocosto non può essere effettuata se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.

Con riferimento a quanto sopra la scrivente Direzione Generale ha predisposto l’allegato schema di comunicazione nel quale sono individuati tutti gli elementi da indicare ai sensi delle predette disposizioni.

Nel foglio-notizie, inoltre, sono individuate alcune ulteriori indicazioni in grado di agevolare il compito degli organi preposti alla gestione e alla vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina.

Allo schema di comunicazione), infine, è allegato un foglio recante alcune avvertenze sugli obblighi ai quali sono tenuti gli operatori che intendono effettuare una vendita sottocosto e richiamate alcune precisazioni interpretative recate dalla circolare del 24 ottobre 2002 n. 3528 emanata dalla scrivente.

La presente circolare e l’allegato schema di comunicazione sono disponibili sul sito **INTERNET** di questo Ministero alla pagina: www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm.

Lo schema di comunicazione può essere scaricato e debitamente compilato, inviato o consegnato al comune competente per territorio.

In considerazione del rapporto di collaborazione, che da sempre intercorre con la scrivente, i soggetti in indirizzo sono pregati di dare diffusione alla presente, onde agevolare una uniforme applicazione delle disposizioni del decreto n. 218 sul territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Piero Antonio Cinti)

COMUNICAZIONE
Vendita Sottocosto

Da **SPEDIRE** con lettera Raccomandata, ovvero **PRESENTARE** al protocollo del Comune, almeno 10 giorni prima della data d'inizio della vendita sottocosto)

Al **Comune di GROTTAMMARE**
Ufficio Commercio

Io sottoscritto _____

Titolare/Legale Rappresentante della Ditta _____

Con sede in _____ Via/Piazza _____ n. _____

in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa n. _____ rilasciata in data _____ ovvero in attività a seguito della comunicazione in data _____ per la vendita dei prodotti compresi nel settore: alimentare non alimentare

COMUNICO

che ai sensi e nel rispetto del DPR 06.04.01 n. 218, della circolare 3528/C del 24.10.01 e dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31.03.98 n. 114, **intendo effettuare una**

VENDITA SOTTOCOSTO

di n. _____ (massimo cinquanta) **referenze** (prodotti), **dal giorno** _____ **mese** _____ (compreso), **al giorno** _____ **mese** _____ (compreso), **per una durata complessiva di giorni** _____ (in lettere).

(ATTENZIONE: LA VENDITA SOTTOCOSTO PUO' AVERE UNA DURATA MASSIMA DI DIECI GIORNI. NON PUO' ESSERE EFFETTUATA PER PIU' DI TRE VOLTE L'ANNO E SE NON SONO TRASCORSI ALMENO 20 GIORNI DA QUELLA PRECEDENTE - SALVO CHE PER LA PRIMA DELL'ANNO-).

A tal fine, presa visione delle "Avvertenze" contenute a pagina 2 dell'Allegato 1, precisa quanto richiesto nel "Foglio Notizie" del medesimo documento, unito alla presente comunicazione.

Distinti saluti.

Firma

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Data _____

Timbro della Ditta _____

FOGLIO NOTIZIE

Relativo al _____

(Compilare con le informazioni richieste)

<i>Signor</i> _____
<i>Titolare ovvero Legale rappresentante della Ditta</i> _____ <i>esercitante</i>
<i>l'attività di commercio al minuto nei locali posti in</i> _____
<i>Via/Piazza</i> _____ <i>n.</i> _____
<i>Località</i> _____

(Apporre una crocetta negli appositi spazi, secondo le ipotesi che ricorrono)

Settore merceologico	Tipologia esercizio commerciale
<input type="checkbox"/> ALIMENTARE	<input type="checkbox"/> AL DETTAGLIO DI VICINATO
<input type="checkbox"/> NON ALIMENTARE	<input type="checkbox"/> AL DETTAGLIO DI VICINATO, INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE
	<input type="checkbox"/> MEDIA STRUTTURA DI VENDITA
	<input type="checkbox"/> GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

(Apporre una crocetta negli appositi spazi, secondo le ipotesi che ricorrono)

<input type="checkbox"/> è la prima vendita sottocosto del corrente anno solare;
<input type="checkbox"/> nell'anno solare in corso è stata già effettuata una vendita sottocosto;
<input type="checkbox"/> nell'anno solare in corso sono state già effettuate due vendite sottocosto;
<input type="checkbox"/> sono comunque trascorsi almeno 20 giorni dalla data in cui si è conclusa l'ultima vendita sottocosto (salvo il caso in cui si tratti della prima dell'anno solare).

AVVERTENZE

Si richiamano le principali disposizioni che regolano la vendita sottocosto:

- ❖ E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza **(cfr. art. 1, c. 2 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218)**. Detta circostanza va verificata alla data del primo giorno del mese antecedente a quello nel corso del quale viene effettuata la comunicazione al comune, competente per territorio di svolgimento della vendita sottocosto **(cfr. circolare 24/10/2001, n. 3528/C, punto 2.3)**.
- ❖ Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta **(cfr. art. 1, c. 4 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218)**.
- ❖ Va effettuata specifica comunicazione *anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale*, recante **l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti venduti sottocosto**, del numero minimo delle unità di prodotto disponibili per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di:
 - a) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
 - b) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
- ❖ Vanno tenuti, inoltre, separati nella posizione i prodotti in vendita sottocosto da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all'interno dell'esercizio commerciale e va messa a disposizione, prima dell'inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita sottocosto, la documentazione attestante il costo delle singole referenze in vendita.
- ❖ Va resa, infine, immediatamente pubblica la fine anticipata dell'offerta, almeno con la pubblicazione all'interno e all'esterno dell'esercizio commerciale dei prodotti esauriti, nel caso di impossibilità a rispettare per l'intero periodo preannunciato le condizioni pubblicizzate.
- ❖ Le violazioni delle disposizioni in materia di vendita sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore di venti giorni **(cfr. art. 15, c. 8 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114)**.
- ❖ Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l'attività di controllo, alla comunicazione va allegato l'elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario, al fine di favorire l'attività di controllo.